ISTITUTO COMPRENSIVO DI FELINO

Via Roma 55 - 43035 FELINO (PR) C.M.:PRIC82300L
Scuole Primarie, Secondarie di 1° Grado e dell'Infanzia
Sedi di Felino, Sala Baganza , Calestano e S. Michele Tiorre
Tel. 0521835332 - Fax 0521335216 – Sito web:www.icfelino.it
E-mail: pric82300l@istruzione.it – icfelino@scuole.pr.it
Indirizo e-mail di Posta Certificata: pric82300l@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ED ORGANO DI GARANZIA

(DOCUMENTO ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 2014)

Art. 32 Premessa

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe o Interclasse può, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero più generale
La successione delle sanzioni non deve essere automatica; mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto deve essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe o di Interclasse

Art. 33 **Procedimento**

Il procedimento per l'azione disciplinare, sulla base della L241/90, deve prevedere:

- l'iniziativa, quindi la comunicazione di avvio del procedimento con la contestazione di addebito
- l'istruttoria, che deve essere formalizzata e deve avere un termine espresso di conclusione. Nel caso di mancanze particolarmente gravi le giustificazioni dell'alunno, così come altre fasi istruttorie, devono avere forma scritta.
- la decisione, supportata da adeguata motivazione e contenente la precisazione del termine di durata (l 241/90, art 2)

Art. 34 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

1. richiamo verbale

2. consegna da svolgere in classe
3. consegna da svolgere a casa
4. ammonizione scritta sul diario o sul libretto dello studente
5. ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario
6. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni
7. sospensione dalle lezioni fino a tre giorni
8. sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni
9. sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni
10. esclusione dalle uscite didattiche di più giorni per gli alunni che abbiano riportato una votazione inferiore a sei nel comportamento (fatte salve deroghe da parte del team/consiglio di classe)

Dopo tre note sul registro dovute a motivi di particolare gravità è prevista la sospensione fino a tre giorni.

La sospensione può essere sostituita dall'impiego in attività in favore della comunità scolastica

Art. 35 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Singolo docente : da 1 a 5
Dirigente: da 1 a 7
Consiglio di Classe o di Interclasse: da 1 a 8 ; è convocato dal Dirigente entro due giorni dal fatto
Consiglio di Istituto: 9; è convocato su richiesta del Consiglio di Classe o di Interclasse dal Dirigente previo accordo con il Presidente
Le riunioni degli OO.CC. per decidere delle sanzioni 9 di competenza devono essere presiedute dal Dirigente o da un delegato, sono valide se è presente la metà più 1 dei componenti. Non è ammessa l'astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Gli OO CC sono convocati nella composizione allargata, fatto salvo il dovere di astensione per coinvolgimento diretto

Art. 36 Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni da 1 a 7
- verbalmente in presenza dei genitori o per iscritto per le sanzioni 8 e 9

Nei casi previsti dai punti 6,7, 8, 9 i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma; nella nota sono comunicate la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale competente nonché l'invito alla famiglia ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione, la scuola procede basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso
In caso di sospensione se ne dà comunicazione scritta ai genitori, con l'indicazione della motivazione e della/e data/e cui si riferisce il provvedimento

Art. 37 Corrispondenza mancanze/sanzioni

Mancanza del materiale occorrente : da 1 a 5
Non rispetto delle consegne a casa: da 1 a 5
Non rispetto delle consegne a scuola: da 1 a 7
Disturbo delle attività didattiche: da 1 a 7
Utilizzo del cellulare : da 1 a 6
Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri : da 1 a 9
Danni ad oggetti o ad ambienti: da 6 a 9

Uso improprio del cellulare : da 6 a 9
Violenze psicologiche verso gli altri da 7 a 9
Violenze fisiche verso gli altri: da 7 a 9
Quando la mancanza si riferisce agli oggetti e/o alla pulizia degli ambienti lo studente deve porvi rimedio ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia

Art. 38 Organo di garanzia ed impugnazioni

L'organo di garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente, da un docente e da un genitore individuati dal Consiglio di Istituto.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'organo di garanzia interno che decide in via definitiva

Art. 39 Organo di Garanzia

1. L'organo di garanzia interno all'Istituto è previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti ed è disciplinato dagli articoli seguenti
2. l'organo di garanzia è composto dal Dirigente, dalla Vicaria, che ne assume la presidenza, dal collaboratore del Dirigente , da un docente eletto dal Collegio, dal genitore presidente del Consiglio di Istituto.
3. contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'organo di garanzia che decide in via definitiva
4. la convocazione dell'organo di garanzia spetta al presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo di garanzia per iscritto almeno quattro giorni prima della seduta
5. per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; chi è impossibilitato ad intervenire deve far pervenire al presidente per iscritto la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. ciascun componente dell'OG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente
7. qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione), il presidente , preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'odg non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo
8. il presidente, in preparazione della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'odg, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno
9. l'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato
10. l'OG su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse decide anche sui conflitti che all'interno della scuola sorgono in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina